

Statuto dell'Associazione GuineAction - Onlus

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Onlus

"GuineAction"

Art 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata *GuineAction* - Onlus.

L'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni. I contenuti e la struttura dall'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, sono democratici e la sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede in **Monte San Biagio (LT) - ITALIA - Viale Europa n.15, cap. 04020.**

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale, e potrà essere istituite nuove sedi operative e/o amministrative in Italia o all'estero.

Art 2 - Principi e valori dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e si ispira alla gratuità nello svolgimento dell'attività e della prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel rispetto della dimensione umana, spirituale, politica e religiosa dei beneficiari e degli aderenti. Essa mira ad un diretto impegno nella società civile ed è disponibile a forme di collaborazione con enti pubblici e privati e con le forze sociali, purché non sia violato l'autonomo patrimonio culturale dell'Associazione e le sue finalità. L'Associazione crede in uno sviluppo sostenibile, rispettoso della dignità della persona, della legalità e dell'ambiente.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione di volontariato *GuineAction* - Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche psichiche economiche sociali o familiari (art.10 comma 2 d.lgs.460/97) attraverso diverse attività di seguito riportate ed ha come scopo:

1. favorire la crescita culturale e la formazione dei minori e giovani della Guinea Conakry;
2. miglioramento delle condizioni sanitarie della Guinea Conakry attraverso la realizzazione di progetti e strutture di sostegno, di educazione e formazione. A tale scopo l'Associazione si avvale di prestazioni professionali qualificate e di quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità istituzionali, nella forma di prestazioni volontarie e liberali;

Statuto dell'Associazione GuineaAction - Onlus

3. realizzare iniziative atte a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, come previsto dal D.Lgs. n.460/97 art.10 comma 5.

Il lavoro dell'Associazione si ispirerà a principi e direttrici dei grandi vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell'Unione Europea sulla cooperazione internazionale, sul fenomeno migratorio e sulle diverse forme che assume il disagio.

L'associazione può intrattenere rapporti e scambi culturali nonché realizzare partenariati con enti, associazioni e fondazioni sia italiane che straniere, per raggiungere più efficacemente gli scopi del presente statuto.

L'associazione non ha e non sono ammessi scopi di lucro e si avvale in modo determinante di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e sostenitori.

Art. 4 - Soci

a) Sono soci dell'Associazione i Soci Fondatori e i Soci Ordinari. Sono Soci Fondatori le persone fisiche firmatarie del presente Statuto. Sono Soci Ordinari, le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. Le organizzazioni pubbliche e/o private, partecipano nella persona di un loro rappresentante. I Soci non sono discriminati dal loro sesso, dal loro credo religioso o politico, né dall'appartenenza etnica.

L'Associazione ha facoltà di ammettere anche Soci Onorari.

c) Il Consiglio direttivo prenderà in esame le domande dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

d) Lo svolgimento del servizio di volontariato dei Soci avviene sotto la responsabilità dell'Associazione e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

e) Il numero dei Soci è illimitato.

f) L'Associazione esclude espressamente forme temporanee di partecipazione dei soci Ordinari alla vita associativa.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci

L'ammissione dei Soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti Soci.

Statuto dell'Associazione GuineAction - Onlus

a) Sono escluse/i: coloro che non hanno ottemperato al pagamento della quota sociale annuale; persone senza valido recapito; persone che non forniscono autorizzazione al trattamento dati personali secondo le disposizioni vigenti; persone che non condividono le finalità e le deliberazioni del presente Statuto e del regolamento di amministrazione; coloro che abbiano subito l'interdizione, l'inabilitazione o condanne per reati comuni o in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; persone fisiche o giuridiche che, in qualunque modo, possano costituire causa di danni morali e materiali per l'Associazione; partiti e movimenti politici; organizzazioni sindacali.

Alla deliberazione assunta in senso positivo, fa seguito l'iscrizione nel Registro dei Soci.

b) I Soci cessano di appartenere all'Associazione senza onere alcuno per la stessa: per dimissioni da notificarsi al Consiglio Direttivo; per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati; per sopraggiunti motivi di cui al punto "a" di questo stesso articolo; per comportamento contrastante con gli scopi statutari; per decesso; per mancato pagamento della quota associativa annua.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati, deve essere notificata all'interessato a norma del regolamento. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i Soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro. La quota annua associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo, non è restituibile in caso di cessazione di cui al punto "b" dell'articolo 5, o nel caso di perdita della qualità di Socio Fondatore o Ordinario, non è soggetta a rivalutazione e non è trasferibile ad altri.

I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I Soci Fondatori ed Ordinari hanno pari diritti, doveri e dignità. Sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno diritto :

- di partecipare all'Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Statuto dell'Associazione GuineAction - Onlus

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- di pagare la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Eventuali Soci Onorari possono essere esentati dal versamento della quota associativa;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di svolgere le attività di formazione in itinere al servizio.

Tutti i Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 7 - Sostenitori

Sono Sostenitori i cooperanti, i volontari e coloro che contribuiscono con diverse modalità, erogazioni liberali o altro, condividendo le finalità dell'Associazione, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto. I Sostenitori non sono discriminati dal loro sesso, età, credo religioso o politico né dalla appartenenza etnica. L'Associazione ammette forme temporanee di partecipazione dei sostenitori alle sue attività.

Art. 8 - Patrimonio e mezzi finanziari

a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue varie attività da:

- quote associative e contributi dei soci e dei sostenitori;
- contributi dei privati e aziende;
- contributi degli Stati, Enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi erogati da organismi nazionali o internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività associative;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- eccedenze di bilancio;

- entrate derivanti da attività e produttive marginali.

b) I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito e/o Ufficio Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

c) È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione, mantenimento ed utilizzazione del patrimonio.

Art. 9 - Organi sociali dell' Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- o il Presidente;
- o il Consiglio Direttivo;
- o l'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari;
- o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Può inoltre essere costituito, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'Associazione, il seguente organo di controllo e di garanzia:

- o i Probiviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono esercitate a titolo gratuito.

Art 10 - L'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno oppure su convocazione del Presidente o espressamente motivata da almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto. Il Presidente convoca l'Assemblea con lettera raccomandata o via fax o via e-mail con un anticipo di dieci giorni prima della data stabilita per la seduta. La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno. L'avviso deve fissare anche la data per una eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti; i voti sono palesi. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario. Le

Statuto dell'Associazione GuineAction - Onlus

deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice presidente assistito dal segretario.

Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione o in altra sede amministrativa decisa dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio Fondatore ed Ordinario ha il diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri, se previsti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello Statuto;
- eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 9 eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari; resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con lettera raccomandata o via fax o via e-mail con un anticipo di almeno sei giorni prima della data stabilita per la seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti; in tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, cooperanti e volontari. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- fissare le quote annuali delle quote associative;

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- deliberare su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e l'erogazione delle spese ordinarie e straordinarie ;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari ;
- eleggere il Presidente ed il vice Presidente con funzione di Amministratore;
- nominare un segretario;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni e mozioni formulate dagli associati;
- esaminare le domande degli aspiranti Soci e deliberarne l'ammissione in base ai criteri di cui all'Art. 5 del presente Statuto;
- nominare Soci Onorari;
- tenere aggiornato il Registro dei Soci e il Registro dei Sostenitori.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può nominare direttori o procuratori a norma di legge per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può delegare alcune sue funzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da uno o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. È autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti, privati, rilasciandone liberatorie e quietanze. Presenta agli associati il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio

Direttivo. Nel caso in cui, nel Consiglio Direttivo o nell'Assemblea, si determinasse una situazione di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Art 13 - Il Vice Presidente e Amministratore

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità o di impedimento. Assume la funzione di Amministratore che esercita coadiuvando il Presidente nelle sue funzioni. Egli è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti. Collabora con il Presidente. Provvede alla stesura del verbale dell'adunanza (Assemblea e Consiglio Direttivo). Tiene in ordine l'archivio dell'Associazione. In assenza del Segretario, l'adunanza (Assemblea e Consiglio Direttivo) provvede a designare tra i presenti un socio che lo sostituisca. Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione.

Art 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che sono eletti dall'Assemblea scegliendo fra i Soci o non Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea; vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Revisori dei Conti possono in ogni momento, provvedere ad atti di ispezione e di controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 16 - I Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci, ove la stessa ritenga necessaria la sua costituzione; dura in carica tre anni ed è preposto ai compiti previsti dal Codice Civile e dalla normativa vigente. Interviene come Collegio giudicante sulle controversie e questioni interne fra gli organi sociali.

Art. 17 - Il Bilancio

a) Il Bilancio dell'Associazione *GuineAction* - Onlus è annuale e decorre dal 1 gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

b) Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede sociale o altra sede amministrativa stabilita dal Consiglio Direttivo, a disposizione di tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. E' approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari con la maggioranza assoluta in prima convocazione, e con la maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede sociale o altra sede amministrativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Può essere consultato da ogni Socio. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Art 18 - Le Convenzioni

a) Le convenzioni tra l'Associazione *GuineAction* - Onlus ed altri enti e soggetti giuridici, sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le convenzioni sono custodite a cura del Segretario presso la sede dell'Associazione o altra sede amministrativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed è a disposizione di ogni Socio che voglia prenderne visione.

b) La convenzione approvata dal consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente in rappresentanza legale dell'Associazione.

c) Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione.

Art 19 - Rapporti con altri enti e soggetti giuridici

L'Associazione *GuineAction* - Onlus coopera con altri enti e soggetti giuridici privati e pubblici per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 20 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o da almeno 2/3 dei Soci. Le modifiche sono approvate a maggioranza dei 2/3 dei presenti. E' possibile anche intervenire mediante delega.

Art. 21 - Obblighi e responsabilità

A norma dell'art. 10 lettere d, e, f, g, i del D.lgs 460/97 e successive modificazioni, è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto,

regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha infine l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. È necessario, da parte dell'Associazione, l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". E' vietato all'Associazione tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'Associazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 22 - Durata e scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione avente le stesse finalità o a fini di utilità sociale, come per legge. E' fatto obbligo ai liquidatori di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, autoritarie, previste, come per legge.

Secondo l' art.10 comma 1 LETTERA f del D.Lgs 460/97 l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l'estinzione, quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con voto favorevole dalla maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti in Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

Art. 23 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Monte San Biagio, li 11 gennaio 2011

FIRME
Il Presidente Alfredo Micalusi
Il Segretario [Signature]

Registrato e Formale il 12 GEN. 2011
n. 112 s. 3 privat
Ass. GuineAction
[Signature]

[Signature]